

Condizioni Igieniche Per L'importazione In Corea Del Sud Di Prodotti Di
Trasformazione A Base Di Carne Suina Dall'Italia

(Notifica del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Corea del Sud n° 2004-38 del 10 Giugno
2004, come da ultimo modificata dalla Notifica n° 2008-108 del 21 Novembre 2008 –
Traduzione curata dall'Ambasciata d'Italia a Seoul)

1. Le presenti condizioni igieniche per l'importazione sono applicate ai prodotti di trasformazione a base di carne suina come il prosciutto (Ham) e la salsiccia (sausage) (di seguito "prodotti animali esportati") dall'Italia (di seguito "Paese esportatore") alla Corea del Sud.
2. I maiali macellati per la produzione dei prodotti animali esportati devono essere nati ed allevati nel Paese esportatore.
3. Le condizioni riguardanti le malattie infettive animali applicate al Paese esportatore, alla zona o alla fattoria di allevamento dei maiali sono le seguenti:
 - a) Alla data dell'imbarco dei prodotti animali trasformati, il Paese esportatore deve essere indenne da Afta epizootica da più di un anno, da Stomatite vescicolare da più di due anni, da Peste bovina e da Encefalomielite suina da enterovirus da più di tre anni e nessuna vaccinazione è stata effettuata per tali malattie.
Nel caso in cui il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste coreano riconosca che nel Paese esportatore la politica di eradicazione sia eseguita efficacemente, i suddetti periodi di indennità potrebbero essere abbreviati secondo le norme dell'OIE;
 - b) L'area a livello regionale in cui sono nati e allevati i maiali macellati per la lavorazione dei prodotti animali esportati deve essere indenne da Peste suina classica negli ultimi due anni e da Peste suina africana negli ultimi tre anni dalla data dell'imbarco dei prodotti e l'introduzione di maiali e loro derivati da aree con presenza di casi di malattie sopramenzionate è efficacemente bloccata;
 - c) La fattoria dove sono nati e allevati i maiali deve essere indenne da Antrace e da Brucellosi per più di due anni prima della macellazione, e da Malattia vescicolare del suino per più di 60 giorni prima della macellazione e il fatto va riconosciuto dalle autorità veterinarie del paese esportatore.
4. In caso di focolai di Afta epizootica, Stomatite vescicolare, Peste bovina e Encefalomielite suina da enterovirus, il Governo del Paese esportatore deve darne comunicazione al Governo coreano via fax, posta e posta elettronica, interrompendo immediatamente le esportazioni. Le stesse potranno riprendere previa preventiva consultazione con il Governo coreano.

5. Gli stabilimenti di lavorazione dove si producono i prodotti animali esportati (per stabilimenti di lavorazione intendesi gli stabilimenti di macellazione, lavorazione e conservazione, di seguito definiti “stabilimenti di lavorazione per l’esportazione”) devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. gli stabilimenti di lavorazione per l’esportazione devono essere scelti e comunicati dal Governo esportatore a quello coreano e vanno approvati dal Governo coreano dopo controllo in loco o in altri modi;
 - b. gli stabilimenti di lavorazione per l’esportazione devono essere sotto il controllo dell’Amministrazione e dei Servizi sanitari del Governo esportatore e devono risultare idonei alle verifiche igieniche periodiche eseguite dal Governo;
 - c. gli stabilimenti di lavorazione per l’esportazione devono trovarsi in aree in cui non sono in vigore provvedimenti per la prevenzione delle malattie degli animali;
 - d. gli stabilimenti di lavorazione per l’esportazione non devono trattare, durante il periodo di produzione dei prodotti animali esportati, maiali o prodotti derivati provenienti da Paesi a cui il Governo coreano non abbia concesso il permesso per l’importazione di maiali e prodotti derivati, né devono trattare maiali o prodotti derivati che abbiano attraversato Paesi o aree da cui non ne è permessa l’importazione in Corea;
 - e. il Governo esportatore deve informare il Governo coreano attraverso fax, posta e posta elettronica in caso abbia preso un provvedimento di sequestro dei prodotti o di chiusura nei confronti di uno stabilimento di lavorazione per l’esportazione;
 - f. lo stabilimento di lavorazione per l’esportazione deve conservare, per almeno due anni, l’originale del registro giornaliero di lavorazione e di stoccaggio.

6. I prodotti animali esportati devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. i prodotti animali esportati vanno ricavati da maiali macellati in macelli autorizzati dal Governo coreano ed i maiali devono risultare idonei al consumo alimentare a seguito di controlli ante e post-mortem eseguiti da veterinari pubblici;
 - b. durante le fasi di macellazione, sezionamento, lavorazione, confezionamento e stoccaggio non devono essere utilizzati animali e prodotti con condizioni igieniche inferiori a quelle stabilite;
 - c. i prodotti animali esportati devono essere indenni da pericoli per la sanità pubblica, non devono essere sottoposti a trattamenti con radiazioni ionizzanti e con raggi ultravioletti e devono soddisfare i criteri di controllo prescritti dalle relative norme;

- d. i prodotti animali esportati in Corea del Sud vanno lavorati dopo almeno tre giorni di conservazione refrigerata (pre-chilling) dopo la macellazione e non devono contenere ossa al momento dell'arrivo in Corea. La carne congelata, tuttavia, può essere utilizzata per la produzione di prodotti di trasformazione a base di maiale sottoposti a trattamento termico;
 - e. i prodotti animali esportati senza un trattamento termico vanno sottoposti ad un processo di stagionatura per un periodo non inferiore a 400 giorni, eseguito in modo adeguato per prevenire malattie animali;
 - f. i prodotti animali trattati termicamente vanno sottoposti ad un trattamento termico con una temperatura nella loro parte centrale superiore a 69°C per più di 30 minuti o a un trattamento equivalente;
 - g. i prodotti animali esportati vanno trattati in modo da evitarne la contaminazione da agenti causa di malattie infettive. I materiali per la confezione devono essere igienici ed innocui per la salute umana. Sul prodotto e sull'imballaggio vanno indicati il numero di riconoscimento dello stabilimento di lavorazione, il periodo di lavorazione ecc.
7. I prodotti animali esportati vanno prodotti, conservati e trasportati in modo tale da evitare la contaminazione da agenti causa di malattie animali infettive, pericoli per la salute pubblica e il loro deterioramento o deperimento. Durante il trasporto i prodotti animali esportati non devono attraversare aree da cui la Corea del Sud non permette l'importazione di maiali e prodotti derivati, ad eccezione di una breve sosta per rifornimento o catastrofi naturali. Tuttavia, anche in questo caso si devono prendere precauzioni per evitare la contaminazione da malattie animali infettive.
8. Il Governo esportatore deve sigillare al momento dell'imbarco il vagone frigorifero o la cella congelatrice della nave o dell'aereo o il container che trasporta i prodotti animali esportati.
9. Le Autorità veterinarie del Paese esportatore devono rilasciare il certificato di quarantena per l'esportazione in lingua inglese e presentarlo alle Autorità coreane responsabili per la quarantena. Il certificato deve contenere i seguenti elementi:
- a. le informazioni indicate nei paragrafi 2,3,5 e 6 del presente documento;
 - b. il nome del prodotto, il numero delle confezioni ed il peso netto (relativo all'ultimo stabilimento di produzione);

- c. il nome, l'indirizzo e numero di riconoscimento del macello e dello stabilimento di lavorazione, e il luogo di conservazione;
 - d. il periodo di lavorazione (giorno, mese, anno);
 - e. il numero del container e del sigillo;
 - f. il nome della nave o dell'aereo, data dell'imbarco ed il nome del porto;
 - g. gli indirizzi ed i nomi dell'esportatore e dell'importatore ed i nomi delle imprese;
 - h. la data, il luogo e l'ufficio che ha rilasciato il certificato di quarantena; il nome e la firma del veterinario che ha rilasciato il certificato.
10. Il Governo coreano può eseguire ispezioni igieniche nello stabilimento di lavorazione e può vietare l'esportazione dei prodotti trattati dallo stabilimento che non risulti idoneo all'ispezione.
11. Il Governo coreano può respingere o distruggere i prodotti animali esportati nel caso venga accertato, nel periodo di quarantena, che tali prodotti non soddisfano le menzionate condizioni igieniche per l'importazione e può sospendere l'esportazione verso la Corea del Sud di tali prodotti dallo stabilimento di lavorazione.